

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico» (2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 9 e *passim*
ALIVERTI (DC) 7, 8

BAIARDI (PCI) Pag. 6
CAPPELLI (DC) 2
CARRARO, ministro del turismo dello spettacolo 7, 10
DIPAOLA (PRI) 16
FONTANA Elio (DC) 15
FOSCHI (DC) 3
GIANOTTI (PCI) 8, 15
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione 4, 8, 10

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico» (2007), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

CAPPELLI. Signor Presidente, signor Ministro, dico subito che questo è un provvedimento della cui urgenza avevamo già parlato in altre occasioni; purtroppo però tale urgenza non è stata rispettata. Tuttavia, il ritardo con cui il disegno di legge oggi al nostro esame arriva alla conclusione del suo *iter* non è stato a mio avviso deleterio, perchè il testo è notevolmente migliorato, come poi dirò.

Bisognerebbe fare alcune osservazioni per capire anche lo spirito del provvedimento, che è atteso con grande ansia dagli operatori turistici della nostra costa adriatica, e che assume un valore simbolico e psicologico. Andiamo incontro all'estate del 1990, senza sapere come andrà la stagione. Nessuno di noi infatti era stato in grado di prevedere quel che è accaduto nell'estate scorsa, quando si è verificata la tragedia dell'Adriatico (e adopero questo termine perchè è stato quello che più spesso si è usato al riguardo). Da vari anni abbiamo il fenomeno dell'eutrofizzazione delle alghe marine; lo scorso anno per la prima volta si sono verificati due fenomeni nuovi: la presenza di un'alga tossica, come è stato evidenziato dal divieto del consumo di molluschi, e il fenomeno della mucillagine. Ciò ha prodotto un clima di depressione aggravato dal fatto che, secondo alcune voci circolate negli ambienti, gli operatori turistici stranieri stanno dirottando i turisti su altre coste.

Per questi motivi, la discussione sul provvedimento al nostro esame si esaurisce in pochi cenni perchè il discorso completo sarebbe troppo lungo: infatti, mentre l'eutrofizzazione è dovuta alla presenza di fosforo e soprattutto di azoto, la mucillagine è un fenomeno che si verifica in mancanza di fosforo e azoto in certe proporzioni e in condizioni climatiche e del mare molto particolari. È proprio per questo che qualcuno afferma che, in altra epoca, quando non vi erano ancora i fenomeni di inquinamento che vi sono oggi, vi erano però condizioni climatiche e del mare che si sono ripetute in questo momento e che hanno prodotto il fenomeno della mucillagine.

Non mi dilungo ancora su questo tema, perchè voglio mantenere fede all'impegno della brevit  che ho assunto con il Presidente. Tuttavia, alcune considerazioni vorrei fare ancora riguardo al provvedimento, che   arrivato, come dicevo all'inizio, con un certo ritardo all'esame della nostra Commissione. Va detto per  che alla Camera   stato fatto un buon lavoro migliorativo. Desidero sottolineare le modifiche che sono state apportate, e nell'elencare tali modifiche esaminer  anche brevemente il disegno di legge, sul quale il Gruppo della democrazia cristiana esprime consenso e preannuncia il proprio voto favorevole.

Le modifiche apportate vanno evidenziate perch  hanno accolto gran parte, se non tutte, le richieste degli operatori. Esse riguardano: maggiore disponibilit  finanziaria, perch  si passa da 295 a 345 miliardi per interventi sul 1989 anche se la disponibilit    ancora del tutto insufficiente; il passaggio dal contributo a fondo perduto a quello in conto interessi, con soddisfacenti tassi di interesse di riferimento; l'adeguamento dei massimali di intervento; l'estensione del provvedimento anche alle strutture ricettive e a quelle culturali legate all'attivit  turistica, che nella prima stesura del provvedimento non erano considerate; l'intervento a favore dei consorzi; l'estensione dei benefici dei contributi attuali anche agli affittuari, che nella realt  della nostra comunit  costiera rappresentano gran parte degli operatori turistici; la realizzazione di un programma promozionale straordinario sul mercato in relazione alla domanda turistico-balneare nelle regioni adriatiche, ai fini della ricostituzione dell'immagine del turismo della costa adriatica.

Desidero notare che la caduta verticale del turismo nella nostra costa   davvero assai angosciante. Vi ha contribuito senz'altro la mucillagine, ma forse ancor pi  una campagna di stampa assai enfaticizzata che ha favorito certe zone del nostro paese, le quali hanno visto un aumento dei turisti, aumento che per    stato di gran lunga inferiore al flusso turistico che abitualmente aveva la costa adriatica. Si   prodotta cos  una secca perdita per il bilancio turistico nazionale.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno fortemente migliorato il provvedimento, che va considerato come la parte propedeutica di pi  ampi interventi di cui abbiamo gi  parlato in sede di dibattito su documenti finanziari, in particolare durante la discussione della tabella di bilancio del turismo. Mi auguro che quei provvedimenti vengano approvati al pi  presto. Su questo, che rappresenta il primo della serie, signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana, e invito anche gli altri colleghi della Commissione a voler accogliere il provvedimento.

FOSCHI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, anzitutto mi unisco alle felicitazioni espresse all'onorevole Carraro per la sua elezione a sindaco di Roma. Circa il provvedimento in esame, pur non entrando nel merito, occorre dare atto alla Presidenza del Senato di aver dimostrato sensibilit  al problema permettendo che la discussione si svolgesse in sede deliberante, vista l'urgenza della situazione, come hanno ricordato sia il collega Mancina che, poc'anzi, il collega Cappelli. Tuttavia discutere il provvedimento in sede deliberante non vuol dire

che non se ne debba parlare, giacchè all'esterno deve risultare - non in termini strumentali, ma in termini positivi - quanto il Parlamento fa per questi settori dell'economia, se non altro per rispondere alla adunata pacifica di circa seimila operatori qualificati dell'Adriatico che si è tenuta qui a Roma nei giorni scorsi. Quindi dev'essere chiaro che in queste Aule si discute, anche se siamo tutti d'accordo. Certo, i tempi legislativi sono quelli che sono, tuttavia deve essere dato giusto risalto ai problemi che trattiamo.

Il presente provvedimento è certamente parallelo al discorso dell'emergenza. Come tutti hanno ricordato, è emerso che un anello debole è rappresentato dalla nostra offerta ricettiva. Tale problema si è evidenziato con il fenomeno della mucillagine, ma già esisteva e posso dire che, nella sventura, è stato in un certo senso provvidenziale l'evidenziarsi di tale drammaticità, con la quale dobbiamo confrontarci.

Pur non volendo entrare nel merito, desidero sottolineare alcuni aspetti del disegno di legge che segnalano anche un modo nuovo di comprendere i problemi e di fornire risposte, che vanno date con una certa rapidità, a questo settore dell'economia. Mi riferisco, ad esempio, alle procedure, ai poteri sostitutivi, tutte innovazioni significative rispetto al ruolo dello Stato nei confronti dei bisogni dei cittadini. Altamente positiva è la sensibilità dimostrata per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei soggetti portatori di *handicap*. A tal proposito ricordo che nel cuore dell'estate, proprio nella mia zona, vi fu uno scandalo concernente la reiezione degli *handicappati* da parte di alcune strutture turistiche.

Circa il piano promozionale straordinario, nell'ultimo comma dell'articolo 2 cerco di leggere quanto meno una sorta di messa in discussione seria del massimo ente di promozione turistica del paese. Intravedo una sorta di Enit parallelo. Allora, questo discorso va approfondito e portato a soluzione. È urgente che vi sia un chiarimento di fondo sulla promozione turistica nel nostro paese.

Circa i 100 miliardi per l'anno 1989 relativi alle finalità di cui alla legge-quadro n. 217 del 1989, posso dire che le norme contenute nell'articolo 14 sono profondamente inique con riguardo alla ripartizione dei fondi tra le regioni. Mi auguro, in conclusione, che l'attuale provvedimento possa rappresentare il segnale di una sensibilità nuova dello Stato e del legislatore ai problemi di questa importante branca dell'economia nazionale, che necessita di misure definitive ed organiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANCIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi intervenuti, che hanno espresso un giudizio positivo sul presente provvedimento. Ringrazio altresì l'onorevole Carraro per la sua presenza. Forse sarebbe stata opportuna anche la presenza del Ministro della marina mercantile, giacchè alcuni dei temi sui quali ci siamo, pur se brevemente, soffermati riguardano un settore importante come quello della pesca. Ritengo, comunque, che ci sarà l'occasione per un successivo confronto con il Ministro della marina

mercantile giacchè alcune soluzioni concernenti il settore della pesca devono essere maggiormente chiarite ed evidenziate.

Desidero soffermarmi su alcuni aspetti, in modo particolare su quello della promozione turistica. Senza dubbio dobbiamo qualificare la nostra attività di promozione turistica all'estero. Un passo in avanti si compie con questo provvedimento, con il quale si cerca di suggerire alle regioni di affrontare questo aspetto in modo diverso dal passato. Siamo carenti dal punto di vista della promozione turistica e quindi, nel momento in cui interveniamo, in modo anche consistente, con interventi di tipo finanziario, ci dobbiamo preoccupare che le iniziative siano poi coordinate a livello regionale. Non possiamo, come spesso avviene, avere delle iniziative sporadiche che non raggiungono poi effetti positivi. La zona dell'Adriatico riveste grande importanza per le attività turistiche e vorremmo suggerire al ministro Carraro di verificare, anche in base alle leggi vigenti, se vi possa essere la possibilità di intervenire per quanto concerne le ripartizioni che dovranno essere operate, proprio tenendo conto delle difficoltà che esse hanno avuto.

Desidero, inoltre, sottolineare un altro aspetto. Inizialmente, allorché il ministro Carraro aveva presentato il disegno di legge alla Camera, si prevedeva la possibilità di intervento anche per i comuni compresi nella fascia di 10 chilometri, mentre ora si parla solo dei comuni costieri. Certo, l'intervento deve riguardare questi ultimi, tuttavia sappiamo benissimo che per considerare il turismo in termini complessivi dovremmo contemplare anche interventi nei comuni limitrofi a quelli costieri. Quindi il mio suggerimento è quello che sulle ripartizioni che si faranno per altre leggi si tenga conto anche di questi comuni che, ammodernando ed aggiornando le loro strutture, potrebbero intervenire in questo settore così importante.

Onorevoli colleghi, l'approvazione questa sera del provvedimento al nostro esame rappresenta un atto importante. I cittadini infatti attendono che noi diamo una risposta positiva ai problemi oggetto del provvedimento.

Ci sono tuttavia delle notazioni che vorrei fare rispetto al testo del disegno di legge. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, laddove si dice che «possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui (...)», è da intendersi come riferito ai titolari delle attività o ai proprietari? Dovremmo chiarire tale questione.

Così pure, non è chiaro il sesto comma dello stesso articolo, che stabilisce che per le «imprese artigiane situate nelle aeree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato». Esso si presta infatti a diverse interpretazioni, a causa di una formulazione tecnica non precisa.

Sarebbe opportuno che, per i commi citati, e così anche per il comma 11, che presenta lo stesso inconveniente, la Commissione

fornisse una interpretazione univoca, in modo da evitare l'insorgere di contenzioso. Inoltre, una interpretazione errata delle norme citate potrebbe arrecare danno ad alcuni soggetti al momento della attuazione del provvedimento.

Avanzo perciò la proposta di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ma vorrei presentare un ordine del giorno per consentire l'esatta e corretta interpretazione delle disposizioni che ho dianzi citato. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,

considerata l'urgenza di provvedere al sostegno delle attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico;

preso atto della non chiara formulazione di alcune disposizioni del disegno di legge n. 2007;

impegna il Governo:

a operare in modo che, in sede di applicazione della normativa, siano ammessi ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 anche i titolari di attività che utilizzano le strutture di cui al comma 1, diversi dai proprietari delle medesime, ma previo loro assenso;

a chiarire, inoltre, nella medesima sede, che il comma 6 dell'articolo 1 si riferisce, nel primo periodo, al raddoppio del limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, mentre il secondo periodo resta senza dubbio riferito all'importo massimo del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della menzionata legge n. 949 del 1952;

a prendere atto, infine, che, al comma 11 dell'articolo 1, il riferimento all'ambito regionale va inteso come riferimento all'attività della Regione nel proprio ambito di competenza».

0/2007/10/1

MANCIA

Per concludere, va senz'altro sottolineato il senso di responsabilità del Senato nell'approvare in tempi celerissimi questo provvedimento: di ciò dobbiamo dare atto a tutti coloro che a tale fine hanno contribuito in considerazione della estrema urgenza della normativa. Vorrei a questo proposito lamentare l'assenza del Ministro della marina mercantile, il quale è competente per il settore della pesca, che costituisce una attività fondamentale per le popolazioni dell'Adriatico, e del quale sarebbe stato bene sentire il parere in merito a queste norme ed anche in relazione a futuri interventi.

BAIARDI. Signor Presidente, anche io vorrei sottolineare che le ambiguità nella formulazione di questo provvedimento sono più di una, ma mi soffermerò solo su quella presente al comma 6 dell'articolo 1.

Sarebbe opportuno a mio avviso - e condivido le osservazioni avanzate in proposito dal collega Mancia - modificare tale comma, per

consentire un'esatta interpretazione ed applicazione della disposizione normativa.

A tal fine ho predisposto il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: «dal comma 1», sopprimere le parole: «e strettamente»;

Dopo le parole: «del fondo massimo» sopprimere le parole: «della concessione del contributo sugli interessi»;

Dopo le parole: «l'importo massimo» sopprimere la parola: «ammisibile».

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei presentare un emendamento teso alla soppressione dell'articolo 5, che ritengo estraneo alla materia.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore e i senatori tutti per la tempestività con la quale è stato preso in esame questo provvedimento, che mi auguro possa essere approvato nella seduta odierna.

Senz'altro il dibattito alla Camera, come è stato sottolineato anche dal relatore, ha arricchito e migliorato il testo; la durata di tale dibattito però costringe il Senato, per pervenire ad una rapida approvazione, ad una discussione in tempi strettissimi, mentre tutto sommato la Camera avrebbe probabilmente potuto compiere lo stesso lavoro migliorativo nell'ambito di un dibattito più rapido e più serrato.

Fatta questa premessa, dico subito che sono d'accordo con quanto è stato detto circa la necessità di una revisione della legge n. 217 del 1983 per un intervento di carattere organico nel settore turistico. D'altra parte, gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, seppur insufficienti, sono comunque maggiori rispetto a quelli previsti dalla legge finanziaria precedente. Si dovrà esaminare il problema, se non di una diversa suddivisione dei fondi, almeno di una formula più consona ai tempi, essendo la legge del 1983 ancora oggi inapplicata. Per alcuni capitoli è senz'altro necessaria una revisione, esaminando la questione nel contesto più ampio della politica turistica nel nostro paese. Per quanto riguarda l'articolato, condivido le perplessità sulla formulazione tecnica dei commi 2, 6 e 11 dell'articolo 1. Credo anche io che si possa ovviare a questi inconvenienti, derivanti probabilmente da una formulazione farraginosa, con la presentazione di un ordine del giorno interpretativo in modo da consentire al Governo l'esatta applicazione del provvedimento.

Intendo ancora una volta sottolineare che se il disegno di legge non fosse approvato oggi in via definitiva si creerebbero ulteriori difficoltà agli operatori del settore in quelle zone. È vero quel che è stato detto, e cioè che la situazione è sotto alcuni punti di vista davvero drammatica poichè i mesi passano e le prenotazioni dei turisti non arrivano. Ciò provoca, come si può ben immaginare, uno stato di disagio anche psicologico per gli operatori, i quali aspettano con ansia l'approvazione di questo disegno di legge. Perciò, se non lo approvassimo oggi, di fronte alle categorie interessate avremmo una perdita di credibilità.

Per questi motivi il Governo è disponibile ad accettare e a far proprio un ordine del giorno interpretativo dei commi 2, 6 e 11 dell'articolo 1, a condizione che si considerino in questo modo superate le perplessità e si pervenga alla approvazione del testo.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Dopo l'intervento del Ministro invito i presentatori degli emendamenti a ritirarli.

GIANOTTI. Il nostro emendamento aveva lo scopo di modificare l'articolo 6 in un punto estremamente ambiguo: lo ritiriamo in ragione degli inviti venuti da varie parti politiche e dal Governo, affermando tuttavia che facciamo ciò a malincuore in primo luogo perchè riteniamo che di fronte a troppo numerosi contenziosi per leggi malamente formulate sia sbagliato aggiungere altre cattive formulazioni che non faranno che aumentare tali contenziosi; in secondo luogo perchè ci sembra paradossale deliberare una legge e contestualmente approvare un ordine del giorno interpretativo della stessa.

Quindi siamo d'accordo sulla sostanza del provvedimento, siamo favorevoli a che esso venga applicato con urgenza, tuttavia sottolineiamo questi due elementi che indicano quanto a malincuore ritiriamo il nostro emendamento.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Circa le perplessità espresse dal senatore Gianotti, l'urgenza nell'approvare questo provvedimento vuole essere una risposta anche alle manifestazioni che si sono avute e di cui dobbiamo tenere conto. Non è quindi il caso di fare polemica politica poichè tutti quanti avevamo evidenziato queste difficoltà, tuttavia il senso di responsabilità di tutta la Commissione, e non di una sola forza politica, ci porta ad approvare questo provvedimento.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei dar conto delle ragioni per le quali ho presentato l'emendamento. Come ho avuto modo di sottolineare nel mio breve intervento in sede di discussione generale, la materia trattata dall'articolo 5, quella cioè del rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, stride con il contesto della materia trattata in questa sede. Da tutti è stata sollevata l'obiezione che un accantonamento e quindi lo stanziamento a favore dell'Adriatico di 345 miliardi è assolutamente insufficiente e poi si trova, nella stessa sede, la possibilità di stanziare 100 miliardi a favore dell'ammodernamento e della qualificazione delle strutture ricettive esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi comprese quelle del turismo nautico, congressuale e termale, ivi incluse quelle delle province di Trento e Bolzano.

Non riesco a comprendere come mai non si siano trovati dei fondi più cospicui per l'intervento in favore dell'Adriatico e si siano invece reperiti stanziamenti di 100 miliardi per l'articolo 13 della legge n. 217. Mi sarebbe sembrato più logico e coerente, ove si fosse riscontrata la disponibilità di questa somma, che essa venisse riservata per il provvedimento nel suo complesso, che peraltro presenta notevoli incongruenze e contraddizioni.

Purtroppo non abbiamo il tempo di lavorare ulteriormente sul disegno di legge oggi in discussione, per le ragioni che sono state da

tutti sottolineate, ma non mi è chiaro come mai non siano ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento o perchè le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 siano considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dal provvedimento. La domanda che mi pongo è la seguente: se non si sostengono le opere già iniziate, a cosa serve sostenere quelle che dovranno essere terminate entro il 30 giugno? Anche questi, a mio parere, sono aspetti contraddittori del disegno di legge in esame.

Ancora una volta dobbiamo rilevare come il Parlamento legiferi in maniera imperfetta - e qui non posso che richiamare quanto ha detto il senatore Gianotti - dando lo spunto a critiche di vario genere.

Signor Presidente, ho enunciato le ragioni per cui ritengo, in modo convinto, che l'articolo 5 del disegno di legge sia materia estranea al titolo del provvedimento. Solo per le richiamate ragioni di carattere generale, e cioè per l'estrema urgenza del provvedimento, accederò alla richiesta che è stata avanzata e ritirerò il mio emendamento.

Tuttavia, vorrei in questa occasione ricordare che già altre volte, in questa sede, ho ritirato degli emendamenti soppressivi di articoli che ritenevo estranei alla materia oggetto del provvedimento, ma chiedendo che quanto meno fosse cambiato il titolo del disegno di legge: anche in questo caso vorrei chiedere che il titolo del provvedimento fosse, quanto meno, completato. Infatti occorrerebbe dire non solo «misure di sostegno», ma anche «di rifinanziamento della legge-quadro»; in questo modo si potrebbe giustificare l'articolo 5 che risulta altrimenti completamente estraneo rispetto al testo.

Ritiro, perciò, come ho già detto, l'emendamento che avevo presentato, ma voglio che almeno questa mia dichiarazione resti agli atti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gianotti per il suo intervento ed esprimo il mio apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Gruppo comunista nel ritirare l'emendamento presentato. Capisco bene infatti che per un Gruppo di opposizione la questione è ancora più delicata che non per le forze di maggioranza.

Condivido anche io molte delle lamentazioni espresse da più parti per la ristrettezza dei tempi in cui il Senato è costretto ad operare. In realtà il tempo a nostra disposizione non è stato sufficiente per esaminare i problemi con l'attenzione che essi avrebbero meritato, e senz'altro ha ragione il senatore Aliverti quando dice che vi sono questioni di tecnica legislativa che andrebbero riviste.

Tenendo conto di queste obiezioni che, come dicevo, condivido, dobbiamo aver presente la grande importanza e l'urgenza di questo provvedimento. Infatti l'impatto che può avere oggi una normativa di questo genere non è lo stesso che avrebbe tra due mesi: è per questo che, come è stato sottolineato da più parti, è assolutamente necessario approvare il testo il più presto possibile per garantire il sostegno all'economia delle regioni interessate.

Ringrazio ancora una volta i colleghi senatori per la sensibilità dimostrata.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal relatore Mancia.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo il consenso del Governo all'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Il proponente insiste per la votazione?

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Mancia, di cui è stato data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle

strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. È altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispone un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro

quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.

È approvato.

Art. 2.

1. Al fine della ricostituzione dell'immagine del turismo balneare della costa adriatica è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma promozionale straordinario sui mercati dei Paesi generatori della domanda turistica balneare delle regioni adriatiche. Di tale somma lire 500 milioni sono destinate a una campagna di informazione sulle operazioni di controllo ambientale, con particolare riferimento alla balneabilità delle acque.

2. Detto programma verrà elaborato da un apposito Comitato, denominato Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dagli assessori regionali competenti per territorio, da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e da cinque rappresentanti degli operatori economici del turismo designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, che valuta i progetti

promozionali presentati dagli enti e dagli operatori economici interessati. Gli impegni sullo stanziamento di lire 10 miliardi previsto dal comma 1, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1989, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

3. Il Comitato per la promozione turistica dell'Adriatico, istituito con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i progetti finalizzati per aree specifiche avvalendosi anche delle strutture tecnico-operative delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico; per l'attuazione dei progetti può provvedersi anche mediante apposite convenzioni.

È approvato.

Art. 3.

1. Ai pescatori, alle cooperative di pescatori, ai mitilicoltori ed ai maricoltori, nonchè alle imprese di trasformazione e di commercializzazione operanti nel settore della pesca nei comuni delle zone costiere prospicienti le aree marine dei compartimenti marittimi da Trieste a Brindisi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, possono essere concessi, per il solo esercizio 1989, contributi a fondo perduto per:

a) sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

b) miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e la crescita di pesci, di crostacei e di molluschi, nonchè interventi connessi allo smaltimento controllato dalle competenti autorità sanitarie di molluschi non commerciabili; miglioramento delle strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di novellame autoctono od autorizzato ai sensi del comma 5 per molluschicoltura;

c) miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione anche al dettaglio e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale;

d) interventi di confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca con esclusione delle reti pelagiche.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del mare Adriatico, sono individuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorità, i parametri, i criteri di ripartizione, nonchè le modalità e le procedure per la concessione dei benefici previsti dal comma 1.

3. Il Ministero della marina mercantile nell'anno 1990 organizza una campagna promozionale finalizzata al consumo di prodotti ittici massivi dell'Adriatico.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, ivi comprese lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 3.

5. L'introduzione di specie non autoctone nelle attività di mitilicoltura e di maricoltura è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in ordine alla compatibilità delle specie introdotte con l'ambiente marino. Il Ministero della marina mercantile detta le disposizioni di attuazione del presente comma.

6. In presenza di situazioni eccezionali di degrado dell'ambiente marino dell'Adriatico il Ministro della marina mercantile può disporre il fermo cautelativo della pesca.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 345 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo utilizzando: quanto a lire 150 miliardi, l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori»; quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento «Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche» e quanto a lire 145 miliardi, l'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 100 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

GIANOTTI. I fenomeni degenerativi del mare Adriatico sono particolarmente gravi perchè intervenuti in un'area turistica del paese, specificamente la riviera romagnola, che è tra le meglio organizzate dal punto di vista del turismo di massa. Essi hanno quindi avuto un impatto piuttosto rilevante non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico, se confrontiamo la situazione dell'organizzazione turistica in quest'area del paese con l'insieme dell'organizzazione turistica italiana, che è in condizioni di grave crisi (la Spagna ci ha superati e la Turchia si sta avviando a farlo).

Non so se l'onorevole Carraro si proponga, al termine della sua attività quale Ministro, di tirare alcune somme sulla evoluzione del turismo italiano in questi anni; me lo auguro. Ho comunque l'impressione che tali somme non saranno positive e non credo che i mondiali di calcio che si svolgeranno l'estate prossima rappresenteranno un fenomeno tale da risollevare la nostra situazione.

Il provvedimento che stiamo per approvare ha due difetti: in primo luogo è un provvedimento-tampone, quindi non rappresenta un intervento organico sull'insieme della situazione; in secondo luogo esso, pur se lo stiamo approvando nel giro di 48 ore, arriva già in ritardo. Fatte queste osservazioni, dichiaro comunque il voto favorevole del nostro Gruppo; d'altronde tale provvedimento merita approvazione anche per l'importanza della mobilitazione degli enti locali e delle regioni interessate, volta ad ottenere tali misure. Occorre riconoscere - nel momento in cui le regioni e gli enti locali vengono considerati come inciampi circa la discussione del piano energetico e delle misure alternative - quanto bene si comportino in alcuni casi.

FONTANA Elio. Il Gruppo della Democrazia cristiana esprime vivo apprezzamento sia al Governo che alla Commissione per l'approvazione di questo disegno di legge. Concordiamo anche noi sul fatto che si tratta di un provvedimento-tampone, tuttavia riteniamo che le affermazioni del Ministro sulla revisione della legge n. 217 del 1983 siano importanti.

Ritengo che il turismo italiano non possa avere un sostegno legislativo così riduttivo sul piano dei finanziamenti. Sappiamo che la legge n. 217, seppur recente, offre al nostro turismo un finanziamento estremamente ridotto, sia con riguardo alla situazione ricettiva, sia alla promozione. Vorrei inoltre ricordare al Ministro che è importantissimo quanto noi stiamo facendo per l'Adriatico, ma problemi simili possono esistere in altre zone del paese per attività turistiche invernali,

dove si sta creando una situazione - se non drammatica come quella dell'Adriatico - comunque preoccupante per l'evenienza di una mancanza di neve con conseguenti problemi di scarse prenotazioni e di situazioni stagionali assolutamente negative per i nostri operatori turistici. Ebbene, ritengo che in sede di riforma della legge n. 217 del 1983, debba porsi la questione di interventi in tutte quelle situazioni che riguardano i nostri operatori turistici, anche perchè se è vero che l'immagine dell'Adriatico è fondamentale per l'Italia è altrettanto vero che sono importanti anche altre situazioni come quella del Nord Italia che quest'anno rischia di non avere turismo per mancanza di neve.

Al di là di tutto questo, ritengo che sia necessario approvare con tempestività il provvedimento in esame.

DIPAOLA. Il Gruppo repubblicano esprime il proprio voto favorevole al disegno di legge in esame. L'unica notazione che desideriamo fare è la seguente: sostanzialmente qui si parla di fenomeni di eutrofizzazione, ma la Puglia è esclusa dagli interventi di sostegno, laddove essa ha 300 chilometri di costa che si affacciano sul mare Adriatico e quindi sarebbe forse stato opportuno considerare anche questa regione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI